

*Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Daniela Del Giudice, 11 marzo 2016, n. 852*

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA  
II sezione civile**

In persona del GOT Avv. Daniela Del Giudice, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa riunite iscritte al nr. omissis r.g.a.c., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente

**TRA**

**EREDI DEL DEBITORE E FIDEIUSSORE**

-opponenti-

**E**

**BANCA** - società incorporante la SpA omissis -

-opposta-

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 633 e ss. cpc la BANCA SpA omissis tramite la sua mandataria BANCO, chiedeva ed otteneva da questo Tribunale il DI n. omissis per il pagamento della somma di € 51.896,43 pari al 50% dell'esposizione debitoria nei confronti della sig.ra omissis in qualità di erede del debitore omissis; la somma di € 51.896,45 pari al 50% dell'esposizione debitoria nei confronti del sig. omissis in qualità di erede del debitore e della somma di € 103.792,86 nei confronti del sig. omissis in qualità di fideiussore del debitore.

Avverso tale decreto, con distinti atti di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti intimare proponevano opposizione alle richieste della banca deducendo, il sig. omissis l'inesistenza del rapporto fideiussorio dedotto in giudizio di cui disconosceva la sottoscrizione, e gli eredi omissis che disconoscevano e/o dichiaravano di non conoscere la sottoscrizione apposta dal loro dante causa ai rapporti bancari dedotti in causa, di cui contestavano la validità, chiedendo conseguentemente la revoca del DI opposto.

Le diverse opposizioni avverso il medesimo decreto ingiuntivo, venivano- su richiesta congiunta di tutte le parti (cfr. verbali di udienza) - riuniti al presente fascicolo come da ordinanze rese in corso di causa cui integralmente si riporta.

Espletata, quindi, CTU grafica a seguito di richiesta di verifica, la causa veniva portata in decisione sulle conclusioni della parti.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Daniela Del Giudice, 11 marzo 2016, n. 852*

Preliminarmente si rileva che non merita pregio le eccezioni di nullità dell'opposto DI sollevate da parte opponente, in quanto destituite di fondamento valutati gli atti acquisiti al dibattimento.

Nel merito l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Tale decisione trova fondamento sul risultato della perizia calligrafica cui è stato sottoposto, nel corso del giudizio, parte opponente fideiussore e con cui sono state esaminate la sottoscrizione apposte dal deceduto debitore. Invero ritiene questo giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, oltre alla coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni espresse.

A seguito di tale esame e dal raffronto delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di finanziamento di cui è causa con gli *speciem* offerti in comparazione al consulente è emerso che: le firme a nome omissis sulla fideiussione omnibus limitata con la BANCA del 21/10/2004 sono da considerarsi riconducibili con grado di probabilità che rasenta la certezza nell'alveo di scrittura del fideiussore.

L'ausiliario prosegue affermando che: le firme a nome dell'erede omissis apposte in calce al complesso di documenti bancari del 21/10/2004 sono da considerarsi riconducibili con un moderato grado di probabilità alla mano del Sig. omissis debitore.

Consegue, quindi, il rigetto della spiegata opposizione, in quanto risulta acclarato che il contratto di finanziamento posto a base dell'opposto decreto ingiuntivo è stato sottoscritto dal fideiussore con conseguente reiezione della spiegata opposizione e condanna del medesimo quale fideiussore omnibus al pagamento della debitoria portata dal DI n. omissis.

Circa il dedotto - da parte degli opposenti eredi - erroneo frazionamento del debito nei confronti degli eredi, con esclusione del coerede sig. omissis, si rileva che la disciplina relativa alle modalità con cui i coeredi sono tenuti a rispondere dei debiti ereditari (a differenza rispetto a quella relativa ai crediti: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15894/2014), risulta espressamente prevista dall'art.752 cod.civ..

Ai sensi della detta disposizione ciascun coerede deve rispondere dei debiti del *de cuius* in maniera proporzionale alla quota di eredità a lui pervenuta. In tema di debiti ereditari non può dirsi dunque operativa la regola della solidarietà propria delle obbligazioni. Ciascun coerede è tenuto al pagamento dei debiti soltanto in proporzione della sua quota: egli risponderà della quota parte di debito ereditario in base agli ordinari principi in tema di responsabilità personale ed illimitata ex art. 2740 cod.civ..

Queste regole operano anche a livello processuale.

Ne segue che, nell'ipotesi in cui venga instaurato un giudizio da parte del creditore, non si determina litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto (Cass. Civ. Sez.III, 5100/06). Il coerede compulsato dal creditore d'altronde ha l'onere di eccepire la natura parziaria dell'obbligazione che gli fa capo, diversamente palesandosi legittima la richiesta del creditore relativamente all'intero debito (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 6431/2015; Tribunale di Napoli, 21 aprile 2005).

Tuttavia nel caso che ne occupa il *de cuius* aveva sottoscritto - art. 5 del contratto - il patto con cui esso debitore stabiliva, per l'eventualità del sopravvenuto decesso, la solidarietà passiva dei suoi eredi.

Orbene, premesso che la successione nei debiti ereditari, in presenza di una pluralità di eredi, è diversamente regolata nei rapporti interni tra i coeredi e nei rapporti verso i creditori, l'art. 754 c.c. è

*Sentenza, Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Daniela Del Giudice, 11 marzo 2016, n. 852*

la norma, in materia di debiti ereditari, di maggiore importanza: giusta il principio romanistico *nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur*, alla morte del debitore, le obbligazioni ereditarie divisibili (per quelle indivisibili, v. art. 1318 c.c.) si ripartiscono automaticamente tra gli eredi in proporzione delle loro quote, senza necessità di attendere la divisione ereditaria, la quale scioglie, infatti, la comunione, della quale i debiti non fanno parte.

Gli eredi, dunque, come innanzi detto rispondono dei debiti del *de cuius* in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere.

Pur tuttavia, la Suprema Corte ha affermato che anche l'art. 754 c.c. è derogabile, espressamente o tacitamente, dagli eredi; ed in merito alla validità del patto con il quale si rinuncia alla divisibilità del debito, e in particolare, nel caso che ne occupa, se sia ammissibile la clausola dei contratti bancari con cui il cliente e la Banca stabiliscono che, in caso di morte del cliente, i suoi eredi risponderanno solidalmente del debito nei confronti della Banca: in deroga, pertanto, all'art. 754 c.c. ha ritenuto la legittimità delle clausole in questione, giacché il chiamato è libero di svincolarsi da tale patto, al quale non ha preso parte, attraverso due modalità: rinunciando all'eredità, ovvero accettandola con beneficio d'inventario (Cass., 7281/2005; Cass., 4063/2000, Cass., 7 aprile 2005, n. 7281, cit.), dopo aver affermato che è lecita la clausola di solidarietà degli eredi apposta ad un contratto di conto corrente bancario, ne ha, altresì, escluso la vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 cc.

Da tutto quanto sopra consegue la reiezione della spiegata opposizione e la conferma del DI opposto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dagli eredi del debitore avverso il decreto ingiuntivo n. omissis reso dal Tribunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Castellammare di Stabia, ogni diversa istanza e conclusione disattesa, così provvede:

- 1- Rigetta l'opposizione e, conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. omissis;
- 2- Condanna gli opposenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.235,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
- 3- Pone definitivamente a carico degli opposenti, in solido, le spese di CTU già liquidate nel corso del giudizio nella misura di € 1.444,00.

Torre Annunziata, 11.3.16

**Il GOT**  
**Dott.ssa Daniela Del Giudice**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*